Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 170

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Martedì, 8 luglio 1969** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.330 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al merito civile

Il Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 2 della legge 15 febbraio 1965, n. 39, ha conferito i seguenti attestati di pubblica benemerenza al merito civile:

DI BETTA Antonino, tenente colonnello di porto s.p.e., il 7 gennaio 1968 in Vibo Valentia (Catanzaro).

SICARI Antonio, capitano di porto s.p.e., il 7 gennaio 1968 in Vibo Valentia (Catanzaro).

MURA Sergio, tenente di porto s.p.e., il 7 gennaio 1968 in Vibo Valentia (Catanzaro).

DELFINO Elio, tenente di porto c°, il 7 gennaio 1968 in Vibo Valentia (Catanzaro).

ROMITI Bruno, tenente di porto c°, il 7 gennaio 1968 in Vibo Valentia (Catanzaro).

COSCO Domenico, capo np. 1ª classe, il 7 gennaio 1968 in Vibo Valentia (Catanzaro).

FORTUNA Giuseppe, capo np. 2ª classe, il 7 gennaio 1968 in Vibo Valentia (Catanzaro).

ZOCCALLI Antonino, 2° capo np., il 7 gennaio 1968 in Vibo Valentia (Catanzaro).

ARCA Pietro, sergente np., il 7 gennaio 1968 in Vibo Valentia (Catanzaro).

PARRINELLO Ignazio, sottocapo fr. « D », il 7 gennaio 1968 in Vibo Valentia (Catanzaro).

ALFANO Salvatore, comune 1ª classe np., il 7 gennaio 1968 in Vibo Valentia (Catanzaro).

CARUSO Giovanni, comune 1ª classe np., il 7 gennaio 1968 in Vibo Valentia (Catanzaro).

SALERNO Gaetano, comune 1ª classe np., il 7 gennaio 1968 in Vibo Valentia (Catanzaro).

SANTARELLI Paolo, comune 1ª classe np., il 7 gennaio 1968 in Vibo Valentia (Catanzaro).

MARRONE Luigi, comune 2ª classe np., il 7 gennaio 1968 in Vibo Valentia (Catanzaro).

IACONO Salvatore, comune 2ª classe fr., il 7 gennaio 1968 in Vibo Valentia (Catanzaro).

MONTINARO Sante, comune 2ª classe fr., il 7 gennaio 1968 in Vibo Valentia (Catanzaro).

TURCAROLO Francesco, comune 2ª classe m/sv., il 7 gennaio 1968 in Vibo Valentia (Catanzaro).

PELLEGRINO Gaetano, comune 2ª classe m/at., il 7 gennaio 1968 in Vibo Valentia (Catanzaro).

(6211)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 giugno 1969, n. **323**.

Rilascio del porto d'armi per l'esercizio dello sport del tiro a volo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Per l'esercizio dello sport del tiro a volo è in facoltà del questore, ferma restando l'osservanza delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, rilasciare a chi ne faccia richiesta, qualora sia sprovvisto di licenza di porto d'armi lunghe da fuoco concessa ad altro titolo, apposita licenza che autorizza il porto delle armi lunghe da fuoco dal domicilio dell'interessato al campo di tiro e viceversa. Per il rilascio di detta licenza non si applicano le disposizioni di cui alla legge 2 agosto 1967, n. 799.

La licenza ha la durata di 6 anni dal giorno del rilascio e può essere revocata dal questore a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

La validità della licenza è subordinata al pagamento della tassa annuale di concessione governativa di lire 5000. In caso di mancato pagamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121 e successive modificazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 giugno 1969

SARAGAT

RUMOR — RESTIVO — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

LEGGE 18 giugno 1969, n. **324**.

Rimborso da parte del Tesoro degli interessi e provvigioni sui depositi vincolati in conto corrente costituiti presso la Banca d'Italia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a rilasciare alla Banca d'Italia certificati di credito per l'ammontare di lire 233.951.599.060 corrispondente al debito maturato al 31 dicembre 1967 per interessi e provvigioni sui depositi vincolati in conto corrente costituiti dalle aziende

di credito presso la Banca medesima dovuti a norma del decreto legislativo luogotenenziale del 21 settembre 1944, n. 265, e della relativa convenzione.

Art. 2.

I certificati saranno ammortizzati in dieci anni con scadenza dal 1° luglio di ogni anno a partire dal 1° luglio 1969 e frutteranno gli interessi dell'1 per cento pagabili in rate semestrali posticipate il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno.

Con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, saranno determinate le caratteristiche dei certificati di credito nonchè ogni altra condizione e modalità relative all'ammortamento dei titoli stessi.

Ai certificati di credito, agli interessi ed agli atti ad essi relativi, sono estese le esenzioni fiscali ed agevolazioni tributarie previste dal testo unico in materia di debito pubblico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

I certificati medesimi e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi e possono essere acquisiti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, in ragione d'anno, rispettivamente in lire 2.340 milioni per gli interessi da corrispondere sui certificati di credito e in lire 23.400 milioni per le quote di ammortamento dei certificati stessi, si fa fronte, per l'anno finanziario 1969, mediante corrispondenti riduzioni degli stanziamenti iscritti ai capitoli n. 3523 e n. 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario medesimo, destinati al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa necessarie per l'applicazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 giugno 1969

SARAGAT

RUMOR — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1969, n. **325**.

Ripartizione di quaranta posti di assistente ordinario recuperati dai posti già riservati agli assistenti straordinari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 14 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, con il quale sono stati complessivamente istituiti per gli anni accademici dal 1966-67 al 1970-71, settemila posti di assistente ordinario, di cui duemilacinquanta durante l'anno accademico 1966-67 e millecinquanta durante l'anno accademico 1967-68

Visto l'art. 15, comma primo, della stessa legge n. 62, concernente la riserva di assegnazione alle cattedre cui prestino servizio assistenti straordinari con almeno cinque anni di servizio retribuito, di un numero di posti corrispondente a quello degli assistenti straordinari forniti del prescritto requisito di anzianità;

Visti i decreti presidenziali 1° aprile 1967, n. 343 e 4 luglio 1967, n. 639, con i quali, per l'anno accademico 1966-67, in applicazione della riserva contenuta nel predetto art. 15, sono stati complessivamente ripartiti fra le cattedre dei vari atenei n. 1638 posti di assistente riservati, per concorso, agli assistenti straordinari forniti della prescritta anzianità di servizio;

Visto il decreto presidenziale 30 novembre 1967, numero 1348, con il quale, per l'anno accademico 1967-68, in applicazione della riserva stessa, sono stati ripartiti fra le cattedre dei diversi atenei n. 521 posti di assistente riservati, per concorso, agli assistenti straordinari forniti della prescritta anzianità di servizio;

Visto il decreto presidenziale 29 novembre 1968, numero 1352, con il quale, per l'anno accademico 1968-69, in applicazione della medesima riserva sono stati ripartiti fra le cattedre dei diversi atenei n. 32 posti di assistente riservati, per concorso, agli assistenti straordinari forniti della prescritta anzianità di servizio;

Considerato che, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 15 della legge n. 62, i posti riservati, comunque non coperti, debbono essere recuperati e fatti oggetto di una nuova ripartizione;

Visti i decreti presidenziali 12 febbraio 1968, n. 344; 12 marzo 1968, n. 602; 4 giugno 1968, n. 812; 5 giugno 1968, n. 821 e 11 dicembre 1968, n. 1331, con i quali vennero recuperati e nuovamente ripartiti, rispettivamente, ottantaquattro, settantaquattro, quattro e ottantanove posti di assistente ordinario già riservati, per concorso, agli assistenti straordinari;

Considerato che, a seguito dei risultati di altri concorsi riservati agli assistenti straordinari, banditi ed espletati — per i posti ripartiti con i citati decreti presidenziali — nei termini fissati dal terzo comma dello stesso art. 15 della legge n. 62, altri quaranta posti non risultano coperti o perchè i concorsi relativi sono andati deserti o perchè non è seguita la nomina in ruolo dell'idoneo;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

I quaranta posti di assistente di ruolo, già attribuiti alle seguenti cattedre dei sottoindicati atenei, sono recuperati dal contingente riservato:

UNIVERSITÀ DI BARI

	Numero dei posti
Facoltà di ingegneria:	—
cattedra di costruzioni idrauliche (decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1967, n. 1348)	1

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di medicina e chirurgia:	
cattedra di igiene (decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1967, n. 1348) .	1

	Numero dei posti
UNIVERSITÀ DI CAGLIARI	
Facoltà di ingegneria:	
cattedra di urbanistica (decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967, n. 343) .	1
cattedra di arte mineraria (decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1967, numero 1348)	1
UNIVERSITÀ DI FIRENZE	
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:	
cattedra di chimica analitica (decreto del presidente della Repubblica 1° aprile 1967, numero 343)	1
Facoltà di architettura:	
cattedra di storia dell'arte e storia e stili dell'architettura (decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967, n. 343)	1
UNIVERSITÀ DI GENOVA	
Facoltà di medicina e chirurgia:	
cattedra di clinica ortopedica (decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967, numero 343)	1
cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967, n. 343) . . .	1
UNIVERSITÀ DI MESSINA	
Facoltà di medicina e chirurgia:	
cattedra di igiene (decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967, n. 343) . . .	1
cattedra di semeiotica medica (decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967, numero 343)	1
cattedra di puericoltura (decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1967, numero 1348)	1
UNIVERSITÀ DI MODENA	
Facoltà di medicina e chirurgia:	
cattedra di fisiologia umana (decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1967, n. 1348)	1
UNIVERSITÀ DI PALERMO	
Facoltà di ingegneria:	
cattedra di costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti (decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967, n. 343)	1
UNIVERSITÀ DI NAPOLI	
Facoltà di giurisprudenza:	
cattedra di diritto processuale civile (decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967, n. 343)	1
cattedra di istituzioni di diritto privato (decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1967, n. 1348)	1
Facoltà di medicina e chirurgia:	
cattedra di semeiotica medica (decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967, numero 343)	2
cattedra di clinica otorinolaringoiatrica (decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967, n. 343)	1
cattedra di tisiologia (decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967, n. 343) . . .	1
Facoltà di ingegneria:	
cattedra di macchine (decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967, n. 343)	1
cattedra di progetto di macchine (decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967, n. 343)	1
UNIVERSITÀ DI PADOVA	
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:	
cattedra di analisi matematica (decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967, numero 343)	1
UNIVERSITÀ DI PAVIA	
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:	
cattedra di botanica (decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967, n. 343) . .	1
UNIVERSITÀ DI PERUGIA	
Facoltà di giurisprudenza:	
cattedra di diritto penale (decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1967, numero 1348)	1
Facoltà di medicina e chirurgia:	
cattedra di clinica oculistica (decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1967, n. 1348)	1
Facoltà di agraria:	
cattedra di zootecnica generale (decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1967, n. 1348)	1
UNIVERSITÀ DI PISA	
Facoltà di medicina e chirurgia:	
cattedra di radiologia (decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967, n. 343) . . .	1
Facoltà di ingegneria:	
cattedra di economia ed organizzazione aziendale (decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1967, n. 1348)	1
cattedra di tecnologia e costruzioni di macchine (decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1967, n. 1348)	1
cattedra di complementi di ingegneria chimica (decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1967, n. 1348)	1
cattedra di impianti elettrici (decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967, numero 343)	1

Numero dei posti

cattedra di costruzioni di apparecchiature chimiche (decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967, n. 343) 1

UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di giurisprudenza:

cattedra di diritto privato comparato (decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967, n. 343) 1

Facoltà di economia e commercio:

cattedra di tecnica industriale e commerciale (decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967, n. 343) 1

cattedra di statistica I (decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1967, numero 1348) 1

Facoltà di ingegneria:

cattedra di topografia (decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967, n. 343) . . . 1

Scuola di ingegneria aerospaziale:

cattedra di tecnologie aerospaziali (decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967, n. 343) 1

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di medicina e chirurgia:

cattedra di genetica medica (decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1967, n. 1348) 1

POLITECNICO DI MILANO

Facoltà di ingegneria:

cattedra di disegno (decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1967, n. 1348) . 1

ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MAGISTERO DI SALERNO

lingua e letteratura inglese (decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1968, numero 1352) 1

Art. 2.

I quaranta posti di assistente ordinario come sopra recuperati, vengono ripartiti come segue:

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

Università di Messina:

cattedra di diritto civile 1

Università di Napoli:

cattedra di diritto processuale civile . . . 1

cattedra di filosofia del diritto 1

Università di Roma:

cattedra di diritto penale 1

FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE

Università di Perugia:

cattedra di istituzioni di diritto pubblico (per il corso di laurea in economia e commercio) 1

Numero dei posti

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA

Università di Catania:

cattedra di storia della filosofia 1

FACOLTÀ DI MAGISTERO

Università di Genova:

cattedra di lingua e letteratura inglese . . 1

Università di Roma:

cattedra di pedagogia 1

cattedra di istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica 1

Istituto universitario di magistero di Salerno:

catedra di istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica 1

cattedra di diritto scolastico italiano e comparato 1

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

Università di Messina:

cattedra di puericoltura 1

Università di Milano:

cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica 1

cattedra di clinica medica generale e terapia medica II 1

Università di Modena:

cattedra di fisiologia umana 1

Università di Napoli:

cattedra di clinica odontoiatrica 1

cattedra di tisiologia 1

Università di Pisa:

cattedra di radiologia 1

Università di Padova:

cattedra di clinica medica generale e terapia medica 2

cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica 2

Università di Roma:

cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica I 2

cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali 1

cattedra di malattie infettive II 1

cattedra di clinica urologica 1

cattedra di clinica ortopedica (per assistente anestesista) 1

Università di Torino:

cattedra di genetica medica 1

FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI

Università di Bari:

cattedra di chimica biologica 1

Università di Cagliari:

cattedra di zoologia 1

	Numero dei posti
Università di Firenze:	
cattedra di chimica analitica	1
Università di Pavia:	
cattedra di botanica	1

FACOLTÀ DI INGEGNERIA

Università di Bari:	
cattedra di idraulica agraria	1
Università di Cagliari:	
cattedra di arte mineraria	1
Università di Napoli:	
cattedra di costruzioni di macchine	1
cattedra di impianti elettrici	1
Università di Palermo:	
cattedra di costruzione di strade, ferrovie e aeroporti	1
Università di Pisa:	
cattedra di impianti elettrici	1

SCUOLA DI INGEGNERIA AEROSPAZIALE

Università di Roma:	
cattedra di tecnologie aerospaziali	1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 114. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1969, n. **326**.

Ripartizione di centoquarantasette posti di assistente di ruolo istituiti per l'anno accademico 1968-69.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 14 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, con il quale sono stati complessivamente istituiti per gli anni accademici dal 1966-67 al 1970-71 n. 7000 posti di assistente ordinario di cui 1200 durante l'anno accademico 1968-69;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1968, n. 1352, con il quale, in applicazione della riserva contenuta nell'art. 15 della predetta legge n. 62, sono stati assegnati, per l'anno accademico 1968-69, numero 32 posti di assistente ordinario riservati, per concorso, agli assistenti straordinari forniti della prescritta anzianità di servizio;

Tenuto conto che, ai sensi e per gli effetti del disposto del secondo comma dell'art. 18 della stessa legge n. 62, sono stati accantonati n. 68 posti di assistente per sopperire alle esigenze delle università, degli istituti di istruzione universitaria, delle facoltà e scuole nonchè degli istituti scientifici speciali istituiti dopo il 31 dicembre 1965, cosicchè i posti di assistente ordinario a disposizione per l'anno accademico 1968-69 ammontano a 1100 unità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1968, n. 1382, con il quale sono stati ripartiti novecentocinquanta dei millecento posti di assistente di ruolo a disposizione per l'anno accademico 1968-69;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Centoquarantasette dei centocinquanta posti di assistente di ruolo ancora a disposizione per l'anno accademico 1968-69, sono ripartiti come segue:

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

	Numero dei posti
Università di Messina:	
cattedra di diritto civile	1
Università di Napoli:	
cattedra di diritto penale II	1
cattedra di storia del diritto romano	1
cattedra di diritto internazionale	1
cattedra di istituzioni di diritto romano I	1
cattedra di diritto pubblico degli enti locali (per il corso di laurea in scienze politiche)	1
Università di Padova:	
cattedra di diritto civile	1
Università di Palermo:	
cattedra di lingua inglese (per il corso di laurea in scienze politiche)	1
Università di Parma:	
cattedra di diritto amministrativo	1
cattedra di diritto penale	1
Università di Pisa:	
cattedra di diritto internazionale	1
Università di Roma:	
cattedra di istituzioni di diritto privato II	1
cattedra di diritto amministrativo II	1
cattedra di diritto ecclesiastico	1
cattedra di diritto civile	1
cattedra di diritto canonico	1
Università di Sassari:	
cattedra di diritto civile	1
Università di Siena:	
cattedra di diritto costituzionale	1
Università di Torino:	
cattedra di diritto penale	1
cattedra di diritto costituzionale italiano e comparato	1

FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE

Università di Pavia:	
cattedra di istituzioni di diritto pubblico	1
Università di Perugia:	
cattedra di istituzioni di diritto pubblico (per il corso di laurea in economia e commercio)	1
cattedra di politica economica e finanziaria (per il corso di laurea in economia e commercio)	1

	Numero dei posti
FACOLTÀ DI SCIENZE STATISTICHE DEMOGRAFICHE ED ATTUARIALI	
Università di Roma:	
cattedra di sociologia	2
cattedra di economia e finanza delle imprese assicuratrici	1
FACOLTÀ DI ECONOMIA E COMMERCIO	
Università di Cagliari:	
cattedra di sociologia	1
Università di Messina:	
cattedra di politica economica e finanziaria	1
cattedra di merceologia	1
cattedra di biometria (per la scuola di statistica)	1
Università di Roma:	
cattedra di economia e politica agraria II	1
cattedra di economia politica II	1
cattedra di diritto commerciale	1
Università di Venezia:	
cattedra di tecnica bancaria e professionale	1
Istituto universitario navale di Napoli:	
cattedra di diritto della navigazione II	1
FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA	
Università di Bologna:	
cattedra di storia della filosofia	1
Università di Catania:	
cattedra di filologia germanica	1
Università di Firenze:	
cattedra di letteratura latina II	1
cattedra di filosofia morale	1
Università di Genova:	
cattedra di filologia greco-latina	1
Università di Messina:	
cattedra di paleografia e diplomatica	1
Università di Napoli:	
cattedra di letteratura italiana	1
Università di Palermo:	
cattedra di lingua e letteratura albanese	1
cattedra di lingua e letteratura tedesca	1
cattedra di storia della filosofia antica	1
cattedra di storia greca e romana con esercitazioni di epigrafia romana	1
Università di Pisa:	
cattedra di filosofia morale	1
Università di Roma:	
cattedra di storia moderna II	1
cattedra di storia dell'arte moderna I	1
Istituto universitario orientale di Napoli:	
cattedra di spagnolo	1

	Numero dei posti
FACOLTÀ DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE	
Università di Venezia:	
cattedra di lingua e letteratura italiana	1
cattedra di storia	1
cattedra di lingua e letteratura russa	1
cattedra di lingua e letteratura francese	1
FACOLTÀ DI MAGISTERO	
Università di Parma:	
cattedra di storia dell'arte medioevale e moderna	1
Università di Perugia:	
cattedra di lingua e letteratura latina	1
Università di Roma:	
cattedra di storia II	1
cattedra di storia III	1
Istituto universitario di magistero di Salerno:	
cattedra di storia contemporanea	1
FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA	
Università di Bari:	
cattedra di clinica medica generale e terapia medica II	1
cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica	1
Università di Bologna:	
cattedra di psichiatria	1
cattedra di biochimica applicata	1
Università di Cagliari:	
cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica	1
cattedra di clinica delle malattie tropicali e sub-tropicali	1
Università di Genova:	
cattedra di radiologia	1
cattedra di neurochirurgia	1
Università di Messina:	
cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica	1
cattedra di neurochirurgia	1
cattedra di semeiotica chirurgica	1
Università di Milano:	
cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica	1
cattedra di clinica medica generale e terapia medica II	2
Università di Napoli:	
cattedra di chimica biologica II	1
cattedra di patologia generale II	1
cattedra di microbiologia	1
Università di Padova:	
cattedra di clinica medica generale e terapia medica	1
cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica	2
cattedra di chirurgia plastica	1

	Numero dei posti
cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica	2
cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica	2
Università di Parma:	
cattedra di scienza dell'alimentazione	1
Università di Pavia:	
cattedra di biologia e zoologia generale, compresa la genetica e la biologia delle razze	1
Università di Perugia:	
cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali	1
Università di Roma:	
cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica II	2
cattedra di anatomia ed istologia patologica II	1
cattedra di patologia ostetrica e ginecologica	1
cattedra di anatomia umana normale II	1
cattedra di malattie infettive II (per assistente radiologo)	1
cattedra di neurochirurgia (per assistente elettroencefalografo)	1
cattedra di reumatologia	1
cattedra di chirurgia di pronto soccorso (per assistente cardiologo)	1
cattedra di istologia ed embriologia generale	1
cattedra di medicina costituzionale ed endocrinologia	1
cattedra di statistica sanitaria	1
cattedra di clinica pediatrica II	1
cattedra di clinica odontoiatrica	1
cattedra di puericoltura	1
cattedra di clinica dermosifilopatica	1
cattedra di chirurgia toracica	1
cattedra di medicina sociale	1
cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica II	1
cattedra di clinica urologica	1
Università di Sassari:	
cattedra di clinica ortopedica	1
cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica	1
Università di Torino:	
cattedra di clinica pediatrica	1
cattedra di semeiotica medica	1

FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI

	Numero dei posti
Università di Cagliari:	
cattedra di genetica	1
Università di Genova:	
cattedra di fisica teorica	1
Università di Messina:	
cattedra di chimica organica	1
Università di Modena:	
cattedra di elettronica	1
cattedra di struttura della materia	1
Università di Palermo:	
cattedra di chimica biologica	1
Università di Roma:	
cattedra di genetica	1
cattedra di antropologia	1
Università di Siena:	
cattedra di botanica	1
cattedra di chimica generale ed inorganica	1
Università di Trieste:	
cattedra di fisica teorica	2

FACOLTÀ DI FARMACIA

	Numero dei posti
Università di Genova:	
cattedra di chimica analitica	1
Università di Pisa:	
cattedra di tecnica e legislazione farmaceutica	1

FACOLTÀ DI INGEGNERIA

	Numero dei posti
Università di Bologna:	
cattedra di campi elettromagnetici e circuiti	1
Università di Napoli:	
cattedra di analisi matematica	1
cattedra di geometria	1
Università di Padova:	
cattedra di scienza delle costruzioni II	1
Università di Palermo:	
cattedra di idraulica	1
Università di Roma:	
cattedra di fisica tecnica	1
cattedra di misure elettriche	1
cattedra di costruzioni idrauliche	1

FACOLTÀ DI AGRARIA

	Numero dei posti
Università di Bologna:	
cattedra di chimica agraria	1
Università di Napoli:	
cattedra di fisiopatologia vegetale	1
cattedra di entomologia agraria	1
cattedra di coltivazioni arboree	1
Università di Padova:	
cattedra di sistemazioni idrauliche forestali (per il corso di laurea in scienze forestali)	1
Università di Perugia:	
cattedra di allevamento vegetale	1
Università di Sassari:	
cattedra di zootecnica speciale	1
cattedra di microbiologia agraria e tecnica	1

	Numero dei posti
FACOLTÀ DI ARCHITETTURA	—
Università di Napoli:	
cattedra di grandi strutture spaziali . . .	1
Università di Palermo:	
cattedra di urbanistica	1
cattedra di composizione architettonica . .	1
Università di Roma:	
cattedra di elementi costruttivi	1
FACOLTÀ DI MEDICINA VETERINARIA	
Università di Milano:	
cattedra di patologia generale ed anatomia patologica	1
Università di Parma:	
cattedra di zooeconomia	1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *luglio* 1969
Atti del Governo, registro n. 227, *foglio n.* 114. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1969, n. 327.

Modificazioni allo statuto della libera Università abruzzese « G. D'Annunzio » di Chieti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della libera Università abruzzese degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1965, n. 1007, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1966, n. 1291 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta intesa ad ottenere l'istituzione ed il riconoscimento delle facoltà di scienze politiche e di medicina e chirurgia (limitatamente al primo biennio).

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Presso la libera Università abruzzese degli studi « G. D'Annunzio », sono istituite, in aggiunta alle facoltà di lettere e filosofia, di economia e commercio, con annesso corso di lingue e letterature straniere, e di giurisprudenza, le facoltà di scienze politiche (con sede in Teramo) e di medicina e chirurgia — limitata al primo biennio — con sede in Chieti.

Art. 2.

Per tali facoltà sono istituiti tre posti di professore di ruolo per la facoltà di scienze politiche e tre posti di professore di ruolo per la facoltà di medicina e chirurgia.

Sono, inoltre, istituiti tre posti di assistente di ruolo per la facoltà di scienze politiche e quattro posti di assistente di ruolo nella facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 3.

Lo statuto della libera Università abruzzese degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, nonchè le tabelle *A* e *B*, allegate allo statuto stesso, sono ulteriormente modificati come dal testo annesso al presente decreto — vistato dal Ministro per la pubblica istruzione — contenente le norme relative all'ordinamento delle due nuove facoltà.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1969
Atti del Governo, registro n. 227, *foglio n.* 109. — GRECO

ALLEGATO

Testo delle modifiche allo statuto della libera Università abruzzese « G. D'Annunzio » di Chieti, relative alla istituzione delle facoltà di scienze politiche e di medicina e chirurgia (limitata al primo biennio).

Art. 1. — Il secondo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« Essa è costituita dalle facoltà di lettere e filosofia, di economia e commercio, con annesso corso di laurea in lingue e letterature straniere, e di medicina e chirurgia — limitata al primo biennio — aventi sede nel territorio del comune di Chieti — località Madonna delle Piane —, e delle facoltà di giurisprudenza e di scienze politiche in Teramo ».

Dopo l'art. 34 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'ordinamento delle facoltà di scienze politiche e di medicina e chirurgia.

Facoltà di scienze politiche

Art. 35. — Sono titoli di ammissione alla facoltà di scienze politiche il diploma di maturità classica o quello di maturità scientifica.

Art. 36. — La durata del corso degli studi per il conseguimento della laurea in scienze politiche è di quattro anni.

Il corso di studi comprende un biennio propedeutico ed un successivo biennio di specializzazione, ordinato nei seguenti indirizzi: politico amministrativo e politico economico.

Art. 37. — Il biennio propedeutico comprende i seguenti insegnamenti obbligatori:

Istituzioni di diritto privato
Istituzioni di diritto pubblico
Economia politica
Storia moderna
Statistica
Sociologia
Storia delle dottrine politiche
Storia contemporanea
Diritto costituzionale italiano e comparato.

Le istituzioni di diritto pubblico sono propedeutiche al diritto costituzionale italiano e comparato.

Art. 38. — Il biennio di specializzazione per l'indirizzo politico amministrativo comprende le seguenti materie di insegnamento:

Diritto amministrativo
Scienza dell'amministrazione
Contabilità dello Stato e degli enti pubblici
Diritto finanziario
Diritto internazionale
Diritto del lavoro
Legislazione sociale
Istituzioni di diritto e procedura penale
Politica economica e finanziaria
Diritto degli enti locali
Diritto processuale amministrativo
Organizzazione internazionale
Dottrina dello Stato
Storia dei partiti e dei movimenti politici
Diritto ecclesiastico.

Di tali materie sono abbligatorie: 1) Diritto amministrativo; 2) Organizzazione internazionale; 3) Dottrina dello Stato; 4) Contabilità dello Stato e degli enti pubblici. Altre sei materie saranno scelte dallo studente nell'ambito dei restanti insegnamenti sopra elencati.

Art. 39. — Il biennio di specializzazione per l'indirizzo politico-economico comprende le seguenti materie di insegnamento:

Geografia politica ed economica
Politica economica e finanziaria
Diritto delle comunità europee
Contabilità dello Stato e degli enti pubblici
Diritto commerciale
Storia delle dottrine economiche
Scienza delle finanze
Statistica per la ricerca economica
Organizzazione finanziaria-internazionale
Econometria
Programmazione economica
Storia e istituzioni dei paesi afroasiatici
Diritto dei trasporti internazionali
Sociologia economica
Diritto pubblico dell'economia.

Di tali materie sono obbligatorie: 1) Politica economica e finanziaria; 2) Contabilità dello Stato e degli enti pubblici; 3) Diritto commerciale; 4) Storia delle dottrine economiche. Altre sei materie saranno scelte dallo studente nell'ambito dei restanti insegnamenti sopra elencati.

Art. 40. — Il corso degli studi, per entrambi gli indirizzi, comprende altresì gli insegnamenti biennali di lingua francese e di lingua inglese.

Art. 41. — E' data facoltà allo studente di aggiungere ai nove insegnamenti del biennio propedeutico non più di tre insegnamenti obbligatori del biennio di specializzazione dell'indirizzo prescelto.

Tali insegnamenti anticipati al biennio propedeutico vanno in detrazione del numero degli insegnamenti del biennio di specializzazione.

Non è data facoltà di anticipare al biennio propedeutico gli insegnamenti del biennio di specializzazione rimessi alla scelta dello studente.

Art. 42. — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superati gli esami relativi ad almeno diciannove materie di insegnamento (annuali) oltre quelli relativi alle due lingue straniere.

Facoltà di medicina e chirurgia

(limitata al I biennio)

Art. 43. — Sono titoli di ammissione alla facoltà di medicina e chirurgia il diploma di maturità classica o il diploma di maturità scientifica.

Art. 44. — Gli insegnamenti del biennio sono i seguenti:

Insegnamenti fondamentali:

1) Chimica;
2) Fisica;
3) Biologia e zoologia generale, comprese la genetica e la biologia delle razze;
4) Anatomia umana normale (biennale);
5) Fisiologia umana I (biennale);
6) Patologia generale I (biennale);
7) Chimica biologica;
8) Microbiologia.

Sono insegnamenti complementari:

1) Istologia ed embriologia generale;
2) Anatomia topografica;
3) Istochimica;
4) Parassitologia;
5) Virologia.

Le esercitazioni pratiche nelle discipline fondamentali sono obbligatorie per tutti gli studenti.

Le esercitazioni per le discipline complementari sono obbligatorie invece solo per gli studenti che seguono i corsi relativi.

Per gli insegnamenti complementari è prescritto un corso semestrale, essi vengono ripartiti nei vari anni di corso con il manifesto degli studi.

Lo studente può ottenere il trasferimento ad altra università se ha frequentato gli insegnamenti fondamentali previsti per il I biennio e ha superato i relativi esami. Il trasferimento può, tuttavia, essere concesso se lo studente si trovi in difetto di due soli esami.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
FERRARI AGGRADI

TABELLA A

Posti di ruolo dei professori

Facoltà di lettere e filosofia	n. 6
Facoltà di economia e commercio	» 7
Facoltà di giurisprudenza	» 6
Facoltà di scienze politiche	» 3
Facoltà di medicina e chirurgia (limitata al 1° biennio).	» 3

TABELLA B

Posti di ruolo degli assistenti

Facoltà di lettere e filosofia	n. 6
Facoltà di economia e commercio	» 6
Facoltà di giurisprudenza	» 6
Facoltà di scienze politiche	» 3
Facoltà di medicina e chirurgia (limitata al 1° biennio).	» 4

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
FERRARI AGGRADI

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1969.
Modifica dello statuto della Cassa di risparmio della provincia di Teramo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;
Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Visto lo statuto della Cassa di risparmio della provincia di Teramo, con sede in Teramo, approvato con decreto ministeriale in data 7 novembre 1968;
Vista la delibera assunta dal consiglio di amministrazione della predetta cassa in data 23 gennaio 1969,
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
Su proposta del governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata la modifica del punto *g*) del primo comma dell'art. 48 del vigente statuto della Cassa di risparmio della provincia di Teramo, con sede in Teramo, secondo il seguente testo: « operazioni di credito di cui all'art. 41 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 10 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi) ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1969

Il Ministro: COLOMBO

(5937)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1969.
Modifica dello statuto della Cassa di risparmio di Città di Castello.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;
Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Città di Castello, con sede in Città di Castello (Perugia), approvato con decreto ministeriale in data 17 novembre 1967;
Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione della predetta cassa in data 23 dicembre 1968 nonchè dall'assemblea dei soci della ripetuta cassa in data 22 marzo 1969;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
Su proposta del governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata la modifica del punto *g*) del primo comma dell'art. 56 del vigente statuto della Cassa di risparmio di Città di Castello, con sede in Città di Castello (Perugia), secondo il seguente testo: « operazioni di credito di cui all'art. 49 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 10 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi) ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1969

Il Ministro: COLOMBO

(5938)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1969.
Modifica dello statuto della Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;
Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino con sede in Pescara, approvato con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1967;
Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione della predetta cassa in data 24 settembre 1968 ed 8 ottobre 1968;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
Su proposta del governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata la modifica del punto *g*) del primo comma dell'art. 48 del vigente statuto della Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino, con sede in Pescara, secondo il seguente testo: « operazioni di credito di cui all'art. 41 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 10 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi), salvo deroga dell'organo di vigilanza ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1969

Il Ministro: COLOMBO

(5932)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1969.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Fossano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Fossano, con sede in Fossano (Cuneo), approvato con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1955;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione della predetta cassa in data 15 novembre 1968, nonchè dal presidente della ripetuta cassa in data 7 febbraio 1969;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Fossano, con sede in Fossano (Cuneo), allegato al presente decreto, composto di cinquantatre articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1969

Il Ministro: COLOMBO

Cassa di risparmio di Fossano nuovo statuto

TITOLO I

Costituzione, sede, scopo, patrimonio

Art. 1.

La Cassa di risparmio di Fossano, fondata dal Monte di Pietà ed istituita con regio decreto 25 maggio 1905, è ente morale autonomo con propria personalità giuridica.

In forza del regio decreto 2 aprile 1940, n. 360, la Cassa ha incorporato il Monte di credito su pegno di Fossano, ente fondatore, assorbendone il patrimonio ed assumendone le funzioni.

Ha la propria sede legale in Fossano.

Fa parte della Federazione tra le casse di risparmio del Piemonte.

E' regolata dalle leggi e disposizioni vigenti in materia ed in particolare dal presente statuto.

Art. 2.

La Cassa si propone di promuovere e diffondere lo spirito di previdenza raccogliendo i risparmi e dando ad essi conveniente collocamento, con criteri suscettibili di assicurare il massimo impulso allo sviluppo economico e sociale della propria zona.

Nella scelta degli impieghi dovranno essere preferite le iniziative di pubblico interesse e le operazioni di credito a favore del settore agricolo, anche a mezzo di appositi istituti o sezioni speciali di credito.

Gli utili netti annualmente accertati in sede di bilancio saranno devoluti esclusivamente ad incremento della massa di rispetto e ad opere di beneficenza e di pubblica utilità, con la osservanza delle prescrizioni di cui al successivo art. 52.

Art. 3.

La Cassa svolge la sua attività, anche con proprie dipendenze, nella zona di sua competenza ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 4.

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dal fondo di dotazione;

b) dal fondo di riserva ordinario;

c) dal fondo di garanzia federale;

d) dal fondo di riserva straordinario;

e) dal fondo per le oscillazioni del valore dei titoli;

f) dal fondo per perdite eventuali;

g) da altri eventuali fondi, costituiti per scopi speciali, comunque denominati.

Art. 5.

Sono organi della Cassa:

1) il consiglio di amministrazione;

2) il comitato, quando sia costituito a termine del successivo art. 14;

3) il presidente;

4) il collegio sindacale;

5) il direttore;

6) le commissioni di sconto eventualmente costituite a norma del presente statuto.

TITOLO II

Consiglio di amministrazione

Art. 6.

Il consiglio di amministrazione è composto del presidente, del vice presidente e di sette consiglieri.

Il presidente ed il vice presidente sono nominati a norma di legge.

I consiglieri vengono eletti:

a) due dall'amministrazione comunale di Fossano;

b) uno dall'amministrazione provinciale di Cuneo;

c) due dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Cuneo;

d) uno dalla Federazione tra le casse di risparmio del Piemonte;

e) uno dall'amministrazione dei comuni sedi di filiali, a turno fra di loro in ordine di anzianità di apertura delle filiali stesse.

La nomina non comporta rappresentanza negli organi amministrativi, degli Enti dai quali proviene la nomina stessa.

Quando l'Ente cui spetta la nomina non vi provveda entro tre mesi dalla richiesta della stessa, da effettuarsi dal presidente del consiglio di amministrazione a mezzo lettera raccomandata, la nomina è demandata al prefetto della provincia ove ha sede l'ente inadempiente.

I componenti il consiglio di amministrazione devono essere scelti fra le persone più rappresentative nelle attività economiche e professionali, abitualmente residenti nel comune di Fossano ad eccezione di quelle nominate ai sensi di cui alla lettera *e*).

Art. 7.

Non possono far parte del consiglio di amministrazione:

1) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei membri del consiglio stesso o del collegio sindacale;

2) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei dirigenti, funzionari ed impiegati della Cassa.

Coloro che all'atto della nomina, o successivamente, venissero a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dallo statuto o dalle leggi, saranno dichiarati decaduti d'ufficio dal consiglio di amministrazione, il quale prenderà l'iniziativa per la loro sostituzione.

I componenti il consiglio di amministrazione non possono contrarre obbligazioni dirette o indirette con la Cassa ove venissero ad assumerle, per qualsiasi causa, dovranno immediatamente estinguerle, altrimenti saranno dichiarati decaduti dal consiglio di amministrazione.

Qualora, però, le obbligazioni siano sorte per fatti indipendenti dalla volontà dell'amministratore, la decadenza sarà dichiarata solo nel caso in cui siffatte obbligazioni non vengano estinte nel termine di sei mesi dalla data di assunzione delle stesse.

Art. 8.

Il presidente e il vice presidente durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

I componenti il consiglio di nomina non governativa durano in carica quattro anni e sono confermabili.

Nei casi, però, di integrale ricostituzione del consiglio, numero cinque componenti (esclusi il presidente ed il vice presidente) scadono anticipatamente di carica come segue: numero tre alla fine del secondo anno dalla costituzione o ricostituzione e numero due alla fine del terzo anno.

I consiglieri che scadono alla fine del secondo e del terzo anno sono determinati da sorteggio.

I componenti il consiglio scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori.

I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

Art. 9.

Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il consiglio si potrà corrispondere — per l'intervento alle adunanze del consiglio o del comitato — oltre al rimborso delle spese, una medaglia di presenza nella misura che sarà fissata dal consiglio di amministrazione, con l'osservanza delle istruzioni emanate dall'organo di vigilanza in merito ai limiti massimi d'importo delle medaglie del genere.

Comunque, al presidente, al vice presidente ed agli altri membri del consiglio non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Art. 10.

Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cassa ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

1) sulle modifiche statutarie ai sensi di legge;

2) sulla formazione e modifica dei Regolamenti interni per l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi e delle filiali, nonché dei Regolamenti organici del personale della Cassa e delle gestioni ad essa aggregate;

3) sulla formazione dei contratti che regolano il rapporto di lavoro ed il trattamento di quiescenza del personale della Cassa e sulla loro applicazione per la parte dai contratti stessi espressamente demandata al consiglio;

4) sulla nomina del direttore e del personale della categoria dei funzionari, nonché sulle promozioni alle categorie medesime o nell'ambito delle categorie stesse, e sulle punizioni più gravi da applicarsi in conformità dei vigenti contratti di lavoro;

5) sull'eventuale delega al comitato dei provvedimenti concernenti il restante personale, fermo rimanendo quanto stabilito al precedente punto 4);

6) sulla costituzione del comitato, di commissioni di sconto o di commissioni consultive occasionali o permanenti, determinandone la composizione, le funzioni e la durata;

7) sulla nomina dei consiglieri che dovranno far parte del comitato, con le modalità previste al successivo art. 14, dei componenti delle commissioni di sconto e di quelle consultive;

8) sulle operazioni di che all'art. 38 e sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri organi aziendali nonché, su proposta del Direttore, ai preposti alle dipendenze, in ordine alla erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il migliore andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione;

9) sull'ammontare delle medaglie di presenza da corrispondere ai membri del consiglio, del comitato e delle commissioni e sulla retribuzione del collegio sindacale con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza;

10) sulla svalutazione dei crediti e sull'accertamento di insussistenze;

11) sul bilancio annuale;

12) sull'erogazione dei fondi destinati ad opere di beneficenza e di pubblica utilità;

13) sull'apertura e chiusura delle dipendenze della Cassa ai sensi delle vigenti disposizioni, e sulla loro classificazione;

14) sull'assunzione di servizi di esattoria delle Imposte dirette e di servizi di tesoreria comunale, nonché di servizi di cassa in genere, con l'osservanza delle vigenti disposizioni;

15) sulle vendite e sugli acquisti di immobili nonché sulle locazioni con canone annuale superiore a L. 300.000 o durata superiore ad anni uno;

16) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive il cui valore sia indeterminato o superi l'importo di L. 750.000;

17) su qualsiasi formalità ipotecaria che non riguardi crediti della Cassa già estinti;

18) sulle norme e sui criteri generali per la raccolta del risparmio e per le operazioni di impiego;

19) sulle transazioni relative a crediti di importo superiore a L. 750.000;

20) sull'eventuale nomina di rappresentanti della Cassa in seno agli organi amministrativi e sindacali degli enti al cui capitale la Cassa partecipa.

Art. 11.

Ferme le attribuzioni del direttore di cui all'art. 19, il consiglio può conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, ad amministratori su proposta del presidente.

Inoltre il consiglio può, su proposta del direttore, conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, al personale della Cassa.

Art. 12.

Il consiglio si aduna, di regola, una volta al mese ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o gliene facciano richiesta per iscritto almeno tre membri, o il collegio sindacale.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre giorni interi prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti il consiglio ed il collegio sindacale; in caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria, la presenza di almeno cinque membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti e, in particolare, quelle previste per i limiti di autonomia di cui al punto 8 dell'art. 10 e quelle di che all'articolo 14 relative alla costituzione del comitato, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza o di impedimento di entrambi, dal consigliere più anziano.

Si intende consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

I verbali delle adunanze sono redatti da un segretario nominato dal Consiglio, scelto tra i funzionari dell'istituto.

I verbali, firmati dal Presidente e dal Segretario del consiglio, sono controfirmati dal Direttore.

Quando il consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, fungerà da segretario il consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza.

Le votazioni su questioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto; in tal caso la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti si intenderà respinta.

Art. 13.

Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente.

TITOLO III

Comitato

Art. 14.

Il Comitato, per la cui costituzione è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica, si compone del presidente, del vice presidente, di due consiglieri e del direttore. Tutti i consiglieri devono avvicendarsi nel corso dell'anno in seno al comitato, secondo i turni stabiliti dal consiglio.

Con la stessa maggioranza di voto prevista al comma precedente il consiglio potrà in ogni momento deliberare la cessazione delle funzioni del comitato.

Art. 15.

Il comitato sovraintende alla gestione ordinaria, delibera su quanto gli è stato delegato dal consiglio ed esprime i pareri che gli siano richiesti dal consiglio stesso.

Art. 16.

Il comitato si aduna, di regola, una volta la settimana ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o uno dei suoi membri ne faccia richiesta.

Presiede le adunanze il Presidente o chi lo sostituisce.

Le adunanze sono valide quando siano presenti almeno tre membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Per quanto concerne gli avvisi di convocazione, la compilazione e la firma dei verbali di ciascuna adunanza, si applicano le corrispondenti norme di cui all'art. 12.

TITOLO IV

Presidente

Art. 17.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Cassa. Convoca e presiede il consiglio di amministrazione, il comitato e le commissioni consultive. Vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi e sull'andamento generale della Cassa.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza il presidente potrà prendere ogni determinazione sottoponendo poi le decisioni, per la ratifica, alla prima adunanza del consiglio o del comitato, secondo la rispettiva competenza.

Il presidente consente alla cancellazione delle ipoteche o alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e alla restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla Cassa, quando il credito sia integralmente estinto.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente; in caso di assenza o di impedimento anche di questi, il consigliere che a norma dell'art. 12 è qualificato il più anziano.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Il presidente può, con parere favorevole del consiglio, delegare, di volta in volta e per singoli affari, chi lo sostituisca nella rappresentanza della Cassa.

TITOLO V

Collegio sindacale

Art. 18.

Presso la Cassa funziona un collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni che disciplinano le Casse di risparmio, nonché dalle norme contenute negli articoli 2403 e 2407 del codice civile.

Di essi, uno è nominato dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Cuneo e due dalla Federazione tra le Casse di risparmio del Piemonte.

I sindaci durano in carica un anno, fino all'approvazione del bilancio, e sono rieleggibili o confermabili. Essi devono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione e possono assistere alle adunanze del comitato.

La retribuzione dei membri del collegio sindacale è fissata dal consiglio di amministrazione con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza.

Valgono per i sindaci tutte le disposizioni di che al precedente art. 7 in materia di incompatibilità e di obbligazioni.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del collegio sindacale o del consiglio di amministrazione decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del consiglio di amministrazione.

Il sindaco dichiarato decaduto non può essere nominato o rieletto nel triennio successivo.

Spetta ai sindaci, oltre alla retribuzione di cui all'art. 10, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento del mandato.

Il collegio sindacale, all'atto dell'insediamento, delegherà ciascuno dei suoi componenti ad operare anche separatamente l'uno dall'altro.

TITOLO VI

Direttore

Art. 19.

Il direttore:

a) è membro di diritto del comitato, interviene con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione e può fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto, può intervenire alle riunioni delle commissioni di sconto e consultive costituite ai sensi del n. 6 dell'art. 10;

b) è capo di tutti i servizi e del personale della Cassa;

c) indirizza l'attività del personale della Cassa sia nei rapporti interni che esterni, curandone il coordinamento secondo le direttive del consiglio di amministrazione;

d) provvede ad istruire gli affari ed a sottoporli, con apposita relazione da lui firmata, alle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del comitato ed esegue le deliberazioni stesse;

e) firma, di regola, la corrispondenza ordinaria e le girate ed appone le quietanze sulle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle amministrazioni pubbliche e private;

f) controfirma i verbali del consiglio di amministrazione e firma quelli del comitato;

g) compie tutti gli atti per i quali abbia avuto delega dal consiglio di amministrazione o dal presidente;

h) dà parere e formula proposte sulle nomine, promozioni e trattamento economico del personale, nonché su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo;

i) prende e propone provvedimenti disciplinari nei riguardi del personale, in conformità di quanto previsto in materia dei vigenti contratti di lavoro;

l) provvede alla destinazione del personale ai vari uffici e servizi e dispone i trasferimenti del personale stesso;

m) ordina ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutti i servizi, gli uffici e le dipendenze della Cassa.

Il direttore, inoltre, compie tutti gli atti non espressamente riservati ad altri organi della Cassa, informandone al più presto possibile il presidente.

Art. 20.

In caso di assenza o impedimento del Direttore le sue funzioni vengono assunte dal ragioniere capo o, in caso di assenza o di impedimento anche di questi, da un funzionario della Cassa all'uopo delegato dal consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore costituisce prova della di lui assenza o impedimento.

TITOLO VII

Personale

Art. 21.

Le funzioni esecutive della Cassa sono affidate al personale delle varie categorie agli ordini della Direzione.

I diritti, i doveri e l'ordinamento del personale sono stabiliti dagli appositi regolamenti e dai contratti di lavoro.

Art. 22

E' fatto divieto a tutto il personale di contrarre obbligazioni passive con la Cassa, sia dirette che indirette.

Qualora un dipendente della Cassa venisse ad assumere obbligazioni a seguito di successioni, donazioni o altra causa, il consiglio di amministrazione dovrà fissare il termine per l'estinzione delle obbligazioni medesime informandone l'organo di vigilanza.

Eccezionalmente potrà essere consentito al personale di effettuare con la Cassa prestiti contro cessione di stipendio, anticipazioni su titoli e mutui ipotecari, purché siano rigorosamente osservate le limitazioni, modalità e condizioni (massimali di importo, natura e misura della garanzia, condizioni di tasso e di qualsiasi altro genere) prescritte dal presente statuto o da norme regolamentari per le operazioni dello stesso genere concedibili alla comune clientela.

Inoltre, per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio, il consiglio di amministrazione può eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione o l'acquisto, nella zona di competenza della Cassa, di appartamenti per uso esclusivo del personale stesso, determinando nel contempo, con apposite norme regolamentari, i limiti mas-

simi di importo e di durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni (tasso e varie), i requisiti che devono avere i beneficiari ed i criteri da seguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nell'accoglimento delle domande di mutuo.

Lo stanziamento del predetto fondo e le cennate norme regolamentari devono essere sottoposti alla preventiva approvazione dell'organo di vigilanza.

TITOLO VIII

Filiali

Art. 23.

Le filiali dipendono dalla direzione e possono essere classificate in succursali, agenzie e recapiti.

Il preposto a ciascuna filiale è designato dal direttore, sentito il consiglio di amministrazione, ed è responsabile del regolare funzionamento della filiale stessa.

Egli ha la rappresentanza della filiale nei limiti stabiliti dall'amministrazione.

Presso le filiali possono essere istituite commissioni di vigilanza le cui attribuzioni vengono fissate dal consiglio di amministrazione.

TITOLO IX

Operazioni passive

Art. 24.

La Cassa riceve depositi a risparmio rilasciando appositi libretti. I libretti possono essere al portatore o nominativi, o nominativi ma pagabili al portatore.

Il consiglio di amministrazione stabilisce le condizioni e le norme che regolano la raccolta del risparmio, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia e degli accordi ai quali la Cassa abbia aderito, fissa le caratteristiche formali dei libretti di deposito e le varie categorie di depositi.

Art. 25.

I libretti al portatore possono avere una denominazione proposta dal depositante. Sono cedibili con la semplice tradizione manuale ed i relativi rimborsi sono effettuati al presentatore del libretto senza responsabilità alcuna per la Cassa.

Art. 26.

Il libretto nominativo viene emesso senza responsabilità della Cassa in ordine alla identità ed esistenza della persona a cui viene intestato. I rimborsi possono essere effettuati solo al titolare, al suo legittimo rappresentante, eredi o aventi causa.

Possono emettersi libretti nominativi intestati al nome di più persone anche con facoltà per ciascuna di compiere operazioni separatamente.

Le variazioni della capacità di agire degli intestatari ed i mutamenti nelle persone designate quali legittimi rappresentanti non hanno efficacia nei confronti della Cassa se non le siano stati comunicati nelle forme valide ai sensi di legge. Nel caso di fallimento occorrerà che la opposizione contro rimborsi a titolari falliti sia fatta mediante domanda scritta dal curatore.

Art. 27.

Il libretto nominativo, ma pagabile al portatore, è considerato al portatore nei rapporti con la Cassa. Il relativo credito è pagabile all'esibitore che è considerato legittimo possessore del libretto. Ove però sia stato notificato alla Cassa il decesso del titolare o l'intervenuta perdita della sua capacità di agire, i rimborsi saranno eseguiti con le modalità proprie dei libretti nominativi.

Art. 28.

La Cassa può istituire una categoria di libretti di risparmio speciale nominativi, da emettersi a favore di persone appartenenti a classi di piccoli risparmiatori o a favore di enti aventi scopi di beneficenza, di assistenza, di mutualità, di previdenza, di cooperazione e di istruzione.

L'ammontare delle somme depositate sulla categoria di libretti suddetti non può superare il 10 % dei depositi complessivi raccolti dalla Cassa.

Art. 29.

La Cassa può emettere buoni fruttiferi a scadenza fissa, con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

Art. 30.

I movimenti — versamenti e prelevamenti — sui depositi a risparmio devono essere annotati sui relativi libretti.

Se il titolare di un libretto a risparmio nominativo ha dato incarico alla Cassa di effettuare pagamenti a carattere ricorrente, sul libretto verrà posta una particolare annotazione ed in tal caso i prelievi potranno essere fatti dalla Cassa che provvederà alla relativa annotazione sul libretto alla prima presentazione.

Art. 31.

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di libretti o buoni fruttiferi si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.

Il consiglio di amministrazione potrà stabilire norme speciali per facilitare l'emissione di duplicati quando trattasi di libretti o buoni fruttiferi il cui credito sia contenuto nel limite di legge per l'adozione di tali norme.

Art. 32.

La Cassa riceve depositi vincolati a tempo, depositi giudiziali e con speciali condizioni.

I depositi a medio termine, che la Cassa raccoglie mediante emissione di buoni fruttiferi o con accensione di conti di deposito, non potranno superare nel complesso l'importo delle operazioni attive a medio e lungo termine che saranno indicate dall'organo di vigilanza.

Art. 33.

Delle variazioni dei tassi di interesse sarà data notizia mediante affissione del relativo provvedimento agli albi della Cassa.

Le variazioni stesse hanno effetto immediato per tutti i depositi, fatta eccezione per quelli vincolati a tempo, per i quali la variazione del tasso ha effetto dalla scadenza dei rispettivi vincoli.

Con uguale affissione agli albi saranno rese note le norme particolari che il consiglio di amministrazione delibererà ai sensi dell'art. 24.

Art. 34.

Le registrazioni, le dichiarazioni di vincolo e le annotazioni in genere sui libretti non impegnano la Cassa se non siano controfirmate dal suo personale.

Art. 35.

I depositanti debbono presentare almeno una volta all'anno i loro libretti per il controllo. L'inosservanza di questa prescrizione libera la Cassa da ogni responsabilità in caso di errori e frodi che si fossero verificati successivamente all'annotazione dell'ultima operazione da parte della Cassa.

Art. 36.

La Cassa può ricevere depositi in conto corrente con libretto e in conti correnti di corrispondenza liberi o vincolati.

Delle somme il titolare può disporre con assegni o mediante disposizioni date per corrispondenza.

Art. 37.

La Cassa può scontare presso la Banca d'Italia e presso aziende ed istituti di credito il proprio portafoglio cambiario, le delegazioni su tributi e cespiti nonché i crediti e le annualità, di cui alle lettere *f*), *h*) ed *n*) dell'art. 38, contrarre anticipazioni passive costituendo in pegno titoli di proprietà, nonché effettuare riporti passivi.

TITOLO X

Operazioni attive

Art. 38.

I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

a) anticipazioni, anche sotto forma di conto corrente, e riporti su titoli emessi o garantiti dallo Stato, e su altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le Casse di risparmio;

b) acquisto di titoli di cui alla precedente lettera *a*), nonché di quelli acquisibili in base ad autorizzazione del comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

c) partecipazioni all'Istituto di emissione, all'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, agli istituti speciali di credito abilitati ad operare nella zona di competenza della Cassa, nonché ad enti creati o promossi dallo Stato, o ai quali lo Stato commette particolari incarichi o funzioni di interesse generale;

d) crediti garantiti da ipoteca su beni immobili o titoli del debito pubblico;

e) crediti garantiti da privilegio su cose mobili iscritte nei pubblici registri (ipoteca mobiliare), in forma di mutuo, di conto corrente o cambiaria;

f) mutui chirografari a regioni, a provincie, a comuni, a loro consorzi, ad enti pubblici, ad enti morali assistenziali e ad enti che, giusta istruzioni dell'organo di vigilanza, possono ritenersi assimilati ad enti pubblici, contro garanzia di delegazioni su tributi e cespiti riscuotibili con la procedura prevista per le imposte dirette e delegabili per legge, a consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, con garanzia di delegazioni sui contributi consorziali, pure delegabili per legge, e sui contributi a carico dello Stato delle regioni, delle provincie e dei comuni;

g) prefinanziamenti, a favore degli enti indicati nella precedente lettera f), su mutui in corso di perfezionamento concessi dalla Cassa stessa o dalla Cassa depositi e prestiti o da istituti speciali di credito o da altri istituti di diritto pubblico previdenziali o assicurativi;

h) acquisto di crediti verso lo Stato, le regioni, le provincie, i comuni e le opere pie, purché si tratti di crediti certi ed esigibili senza condizioni, a scadenze determinate, e sconto di annualità corrisposte dallo Stato, da regioni, provincie e comuni o da loro aziende in forza di leggi e convenzioni;

i) prestiti contro cessione di stipendio o di salario in conformità alle disposizioni vigenti in materia, purché i rischi relativi siano interamente coperti dalle garanzie di legge o da valide assicurazioni;

l) anticipazioni ed aperture di credito, anche in forma di conto corrente, garantite da pegno di cose mobili aventi valore commerciale o da fedi di deposito (con annessa nota di pegno) emesse da magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati, da altri titoli che, per disposizione di legge, siano rappresentativi di merci o da cessione di crediti liquidi ed esigibili verso gli enti pubblici, secondo le norme che verranno stabilite dal consiglio di amministrazione;

m) sconto di Buoni del tesoro ordinari o di cedole dei titoli di cui alla lettera a), con scadenza non superiore a sei mesi;

n) sconto di cambiali e di note di pegno;

o) crediti chirografari, assistiti o non da cambiali o fidejussioni, anche sotto forma di apertura di credito in conto corrente;

p) anticipazioni a regioni, provincie, comuni ed altri enti per i quali la Cassa disimpegna i servizi di cassa o di tesoreria, entro i limiti fissati nei capitolati di appalto e con l'osservanza delle disposizioni di che agli articoli 39 e 40 in merito ai limiti di fido;

q) prestiti ai sensi della legge sui monti di credito su pegno;

r) depositi in conto corrente presso l'istituto di emissione, l'istituto di credito delle casse di risparmio italiane, altre Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di 1ª categoria, istituti di credito di diritto pubblico, banche di interesse nazionale ed altri istituti di credito dei quali la Cassa è partecipante, con la osservanza delle modalità e delle limitazioni eventualmente poste dall'organo di vigilanza;

s) acquisto di immobili nei casi e con le limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

t) operazioni di credito previste da leggi speciali che autorizzino la Cassa a compierle anche in deroga al proprio statuto;

u) finanziamenti di operazioni di importazione e di esportazione, secondo le modalità e le leggi vigenti.

L'elencazione delle operazioni attive di cui sopra ha carattere tassativo; eccezionalmente però — previa autorizzazione dell'organo di vigilanza — la Cassa potrà effettuare operazioni non contemplate da siffatta elencazione.

Art. 39.

Le operazioni creditizie effettuabili dalla Cassa ai sensi del precedente art. 38 debbono essere, di regola, assistite:

integralmente dalle garanzie previste dalle vigenti disposizioni di carattere generale emanate dall'organo di vigilanza per le operazioni non soggette al limite legale di fido;

oppure

dall'obbligazione chirografaria di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità.

Il fido concedibile ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio della Cassa, salvo deroga da richiedersi, caso per caso, all'organo di vigilanza. Per il calcolo dell'importo dell'anzidetto limite di fido, nonché per la determinazione delle operazioni soggette al limite medesimo si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza.

Art. 40.

Nel limite massimo di fido pari al 3 % del patrimonio — salvo deroga da richiedersi, per importi maggiori, all'organo di vigilanza — la Cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistito dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato), quando trattasi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria solvibilità.

Art. 41.

Per le anticipazioni ed i riporti sopra titoli di cui alla lettera a) dell'art. 38 verrà applicato, rispettivamente sul prezzo corrente o sull'ultimo prezzo di compenso, uno scarto nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione e in ogni caso non inferiore al 10 %.

L'importo delle operazioni di cui alle lettere e) ed l) dell'art. 38, non deve superare i due terzi del prezzo corrente, o del valore di stima accertato da perito di fiducia della Cassa, delle cose offerte in garanzia delle operazioni stesse.

Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore ai sei mesi, ma possono essere rinnovate.

Apposite norme regolamentari devono compiutamente disciplinare tutte le condizioni, limitazioni, modalità e termini da osservare per le operazioni di cui alle richiamate lettere a), e) ed l), dell'art. 38).

Art. 42.

La scadenza delle cambiali e delle note di pegno non dovrà essere superiore a sei mesi. E' in facoltà della Cassa accordare eventuali rinnovazioni, previa congrua decurtazione od eccezionalmente senza decurtazione.

Possono, però, ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a dodici mesi quando trattisi di operazioni di cui alla lettera c) dell'art. 38 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del codice civile od in virtù di leggi speciali.

Le cambiali relative ad operazioni di credito agrario avranno le caratteristiche e la durata previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 43.

Le ipoteche di cui alla lettera d) dell'art. 38 dovranno essere di primo grado e gli immobili ipotecati dovranno avere un valore cauzionale almeno doppio del credito concesso.

Le ipoteche potranno essere anche di grado posteriore al primo sempre che l'ammontare delle ipoteche precedenti unitamente all'ammontare di quelle da iscrivere dalla Cassa non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia.

I beni dati in garanzia dovranno essere coperti da polizza di assicurazione, rilasciata da compagnia benevisa alla Cassa, contro i danni dell'incendio e del fulmine, ove si tratti di edifici o boschi, vincolata a favore della Cassa; essi dovranno essere idonei a produrre reddito certo e continuativo per tutta la durata dell'operazione.

Art. 44.

Le operazioni ipotecarie in forma di mutuo dovranno essere ammortizzate con rate semestrali costanti in un periodo massimo di anni 20. Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso in unica soluzione. In tal caso la durata del mutuo non potrà superare i 5 anni ed il mutuatario è tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza dal beneficio del termine.

Le operazioni ipotecarie in forma di apertura di credito in conto corrente avranno durata non superiore ad anni 5; eccezionalmente la loro durata potrà essere protratta per altri 5 anni.

Le operazioni ipotecarie in forma cambiaria dovranno essere estinte in un periodo massimo di anni 5 con decurtazioni semestrali e, in linea eccezionale, anche annuali, tali che corrispondano alla fine di ogni anno almeno ad un quinto dell'ammontare originario.

Dovranno essere adottate le cautele necessarie affinché l'ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resti ferma ed operativa di effetti giuridici fino all'estinzione delle cambiali, anche se siano state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione.

I prestiti contro ipoteca di primo grado su titoli del debito pubblico saranno effettuati secondo le modalità stabilite dalle leggi ad essi relative, per la durata non superiore a 15 anni e nei limiti del 50 % del valore di Borsa accertato all'atto della stipulazione.

Art. 45.

Le operazioni di mutuo previste dalla lettera *e*) dell'art. 38 potranno avere una durata non superiore in ogni caso a cinque anni.

I mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 38, debbono essere rimborsati a rate fisse di ammortamento e la loro durata non potrà eccedere gli anni 20.

Le operazioni di cui alla lettera *h*) del predetto art. 38 dovranno avere pure durata non superiore ad anni 20.

Le aperture di credito in conto corrente, di che alle lettere *e*), *l*) ed *o*) del ripetuto art. 38 potranno avere una durata massima di dodici mesi, salva la possibilità, alla scadenza, di una o più rinnovazioni.

Art. 46.

Le operazioni di cui alla lettera *t*) dell'art. 38 potranno essere effettuate, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, anche quando la durata, le modalità e le condizioni previste dalle disposizioni di legge che le regolano siano difformi da quelle contemplate dal presente statuto per le operazioni di categorie analoghe

Art. 47.

Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 38: complessivamente 17 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 38: complessivamente 6 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

c) partecipazioni, acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni: complessivamente 2 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

d) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in conto corrente ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 10 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 38 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

f) operazioni immobiliari di cui alla lettera *s*) dell'art. 38, con esclusione di quelle previste dall'art. 31, primo comma, del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazione forzata: complessivamente 50 % del patrimonio;

g) operazioni di credito di cui all'art. 40 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 6 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi).

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 35 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi).

Nei suindicati limiti globali vanno inoltre comprese anche le particolari operazioni di mutuo effettuabili, ai sensi di leggi speciali, in deroga a norme di statuto.

Art. 48.

La somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili non deve eccedere il 5 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi) della Cassa. Le norme per la concessione delle sovvenzioni su pegno e per il rapporto di esse al valore di stima degli oggetti, per l'emissione, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la durata e rinnovazione dei prestiti, per la vendita dei pegni all'asta pubblica, per la restituzione dei sopravanzi, per la custodia e assicurazione delle cose impegnate, nonché per i casi di perdita di polizze su pegno e per il risarcimento dei danni, nel caso di perdita e deterioramento del pegno, verranno stabilite, con speciale Regolamento, avuto riguardo alle disposizioni generali che disciplinano tale materia.

TITOLO XI

Operazioni varie

Art. 49.

La Cassa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia:

a) accettare depositi a custodia ed in amministrazione;

b) concedere in uso cassette di sicurezza ed accettare in deposito plichi chiusi e oggetti ingombranti;

c) assumere a richiesta della clientela il pagamento delle imposte, tasse e di oneri a carattere ricorrente previa copertura totale;

d) vendere ed acquistare titoli e valori per conto terzi, previa totale copertura;

e) prestare cauzioni e fidejussioni a favore di terzi, con l'osservanza delle disposizioni dei precedenti articoli 39 e 40 sui limiti di fido e previa assunzione di adeguate controgaranzie (chirografarie, reali o di altro genere) aventi i requisiti delle garanzie statutariamente accettabili per le operazioni di impiego di capitali. Le fidejussioni possono essere rilasciate pure a garanzia di operazioni di credito, sempreché queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dalla Cassa, anche per quanto riguarda le modalità e condizioni. Per le prestazioni di cauzioni e fidejussioni devono essere altresì osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni;

f) partecipare, con le debite autorizzazioni, a consorzi per il collocamento e l'assunzione di titoli di cui al punto *a*) dell'art. 38, ed a consorzi per il solo collocamento — attraverso il servizio dei propri sportelli — di altri titoli;

g) assumere la gestione di magazzini generali, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza;

h) assumere la gestione di istituzioni di carattere economico e di patrimoni ai sensi delle leggi sulle Casse di risparmio;

i) effettuare operazioni in cambi e valute con l'osservanza delle norme vigenti in materia e delle limitazioni, modalità, e condizioni previste dal presente statuto per le operazioni similari in valuta italiana;

l) svolgere per conto terzi ogni servizio inerente alla funzione bancaria, adottando cautele atte ad evitare rischi per la Cassa.

Art. 50.

La Cassa può assumere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, servizi di esattoria comunali, nonché i servizi di cassa o di tesoreria di enti morali, società, consorzi ed associazioni che abbiano uno scopo di utilità generale come pure i servizi di corrispondenza di altre aziende o istituti di credito.

Art. 51.

Ad ogni effetto di legge si intende che i contraenti con la Cassa abbiano eletto domicilio presso la segreteria del comune ove la Cassa stessa ha la sede centrale.

TITOLO XII

Bilancio

Art. 52.

Nel primo bimestre di ogni anno il direttore presenterà al consiglio di amministrazione il rendiconto circostanziato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il consiglio di amministrazione, entro il 31 marzo approva il bilancio sentito il collegio sindacale, e delibera sull'assegnazione di almeno 5/10 degli utili netti di esercizio alla massa di rispetto e dei rimanenti decimi ad opere di beneficenza e di pubblica utilità.

Art. 53.

La Cassa ha durata illimitata.

In caso di scioglimento o liquidazione della Cassa, il fondo che rimane disponibile, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'ente, deve essere destinato ad opere di pubblica utilità e di assistenza a vantaggio delle popolazioni fra le quali la Cassa ha raccolto i suoi depositi.

Visto *Il Ministro del tesoro*: COLOMBO

(5961)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno successivo, registro n. 5 Monopoli, foglio n. 267, è stato respinto, perchè infondato, il ricorso straordinario esperito al Capo dello Stato dalla signora Luciani vedova Rosa nata Di Chiara, avverso l'istituzione di una nuova tabaccheria in Pontecagnano, via Italia.

(6168)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di alcuni terreni emersi dalle acque lungo il canale di bonifica Parmigiana-Moglia.

Con decreto 5 febbraio 1969, n. 1424, del Ministro per i lavori pubblici di concetto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni emersi dalle acque lungo il canale di bonifica Parmigiana-Moglia, segnati nel catasto del comune di Moglia (Mantova) al foglio n. 20 mappali 69 (Ha 0.31.66); 114 (Ha 0.05.15) e 115 (Ha 0.00.50) di complessivi Ha 0.37.31 ed indicati nella planimetria rilasciata il 30 agosto 1967 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Mantova; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(6167)

Conferma del commissario governativo per la gestione straordinaria della sezione autonoma zolfatai, della provincia di Agrigento.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 4098 in data 19 giugno 1969 il dott. Corrado Romeo, commissario governativo dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Agrigento, è stato confermato fino al 31 dicembre 1969 commissario governativo per la gestione straordinaria della sezione autonoma zolfatai, istituita presso l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Agrigento.

(6162)

Costituzione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale autonomo case popolari per le vittime civili di guerra.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 3946/3981 in data 20 giugno 1969, il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale autonomo case popolari per le vittime civili di guerra, con sede in Roma, viale del Ciclismo, 19, è stato costituito, per il triennio 1° aprile 1969-31 marzo 1972 come segue:

Arcaroli prof. Giuseppe, Scimè prof. Gerlando, Molignoni prof. Decio, Petrella dott. Amedeo ed Equizi dott. Pio, designati dal Consiglio nazionale dell'associazione vittime civili di guerra;

Villani Marcello, designato dal Ministero dei lavori pubblici;

Bilancia dott. Ortensio, designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

(6059)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1969, al registro n. 10 Lavori pubblici, foglio n. 270, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto il 22 marzo 1967 dal sig. Del Mistro Carlo avverso il decreto di espropriazione del vice prefetto Circondariale di Pordenone in data 20 agosto 1966, n. 5192502/51048, per gli immobili di sua proprietà in comune di Maniago.

(6171)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Urbis et Orbis » - società cooperativa a r.l. per la difesa del consumatore, con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 10 giugno 1969, il dott. Antonio Barbon è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Urbis et Orbis - Società cooperativa a r.l. per la difesa del consumatore », con sede in Roma, in sostituzione del rag. Celso Terranova.

(6058)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 31 marzo 1969, registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1969, registro n. 7, foglio n. 345, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, in data 13 gennaio 1967, avverso la mancata assunzione da parte del Comitato nazionale per l'energia nucleare dell'invalido di guerra Braghini Vittorio.

(6169)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Opera nazionale maternità ed infanzia ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale n. 300.9/664 del 18 giugno 1969, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare, con beneficio di inventario, l'eredità disposta, « con specifica riserva di usufruire dell'eredità stessa solo per la Val Sassina », dal sig. Lino Buzzoni di Introbio (Como), costituita, al lordo di passività in genere, da due libretti postali, buoni fruttiferi postali e denaro liquido del complessivo valore di L. 6.089.129 oltre ai modesti mobili di arredamento dell'abitazione del *de cuius*, nonchè dei seguenti immobili del periziato valore di L. 9.933.332:

A) un fabbricato sito in Introbio (Como), via Stoppani 7, costituito di un piano terreno e primo piano, distinto al Catasto urbano al mappale 325 sub. 1;

B) terreni di natura prevalentemente boschiva, alternati a prato con annessi fabbricati rurali, distinti al Catasto rurale:

1) del comune di Introbio: mappali 326 sub. *B*, 325 sub. 2, 327 sub. *B*, 1488, 1489, 1491, 1492, 1493, 1711, 2258, 2259;

2) livellario al comune di Introbio: mappali 1985, 1981, 1982, 1983, 1980, 1984, 1989, 1995, 1998, 1999, 2000, 1884;

3) del comune di Barzio: mappali 1293, 1300, 1303, 1730, 1731, 1732, 1829, 1207, 1257, 1264, 1852, 1736, 2224.

(6056)

Autorizzazione all'Opera nazionale maternità ed infanzia ad accettare una donazione

Con proprio decreto n. 300.9/470 del 12 giugno 1969, il Ministero della sanità ha autorizzato l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un terreno, disposta dall'amministrazione comunale di Orgosolo (Nuoro) con deliberazioni n. 33 del 10 agosto 1967 e n 52 del 9 dicembre 1967, sito in Orgosolo - Rione S.M.

Il suddetto terreno, della superficie di mq. 200, distinto in catasto al foglio 26 mappale sub/b, del valore periziato di L. 700.000, sarà destinato alla costruzione di un consultorio pediatrico mediante contributo della Regione sarda.

(6055)

Autorizzazione allo smercio in bottiglie dell'acqua minerale « Ausonia »

Con decreto n. 1029 del 19 giugno 1969 la S.p.A. Acque e Terme di Bognanco, con sede in Bognanco (Novara), è autorizzata ad apportare modifiche alle etichette che contrassegnano le bottiglie dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « Ausonia », di cui al decreto del Ministro per l'interno n. 5 del 28 febbraio 1923, ed a riportare sulle nuove etichette le analisi chimica, chimico-fisica e batteriologica aggiornate.

Tali etichette, stampate su carta bianca in colore a fondo verde, saranno di formato rettangolare, avranno le dimensioni di cm. 16 × cm. 12 per le bottiglie da 1 litro e di cm. 14 × cm. 9,5 per quelle da ½ litro, riporteranno gli stessi disegni che figurano nei tre riquadri dell'etichetta autorizzata con il citato decreto ministeriale n. 5 e saranno anche queste suddivise in tre riquadri.

Nel riquadro sinistro, sotto una figura allegorica di due donne in atto di bere ad una fonte, saranno riportati, in caratteri neri, i dati relativi alle costanti chimico-fisiche e alle sostanze presenti in un litro di acqua, secondo l'analisi eseguita il 4 luglio 1968 dal prof. P. Armandola, direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Novara.

Nel riquadro centrale, dall'alto in basso, si leggerà « Acque minerali natuarli di Bognasco - Domodossola (Novara) » (in caratteri neri), « Fonte » (in carattere neri) e « Ausonia » (in caratteri rossi su striscia bianca). Seguiranno gli estremi di autorizzazione del presente decreto e poi le diciture « Acqua da tavola » « Digestiva - Diuretica - Antiurica - Purissima - Scaturisce dalla viva roccia » (in caratteri neri) « L'Acqua contiene il gas naturale della sorgente » (in caratteri rossi). Nella parte inferiore dello stesso riquadro centrale sarà riportata la figura dello stabilimento e del paesaggio di Bognanco. Nel riquadro destro, sotto una figura allegorica, a specchio di quella del riquadro sinistro, saranno riportati il giudizio di purezza batteriologica, formulato il 27 settembre 1968 dal prof. Augusto Giovanardi, direttore dell'istituto di igiene dell'Università di Milano, alcune indicazioni in lingua spagnola ed inglese sui requisiti dell'acqua e la ragione sociale della società. Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona in modo da evitare alterazioni o sostituzione dell'acqua minerale.

Restano invariate le altre prescrizioni fatte con il precedente decreto.

(6053)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 125

Corso dei cambi del 7 luglio 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	627,40	627,30	628,48	628,60	628,40	627,30	628,40	628,60	627,30	628,10
$ Can.	580,40	580,20	581,50	581,50	581 —	580,40	581,40	581,50	580,40	580,60
Fr. Sv.	144,98	145,13	145,48	145,66	145,40	145,18	145,54	145,66	145,15	145,37
Kr. D.	83,39	83,35	83,50	83,51	83,50	83,35	83,51	83,51	83,36	83,40
Kr. N.	87,94	87,93	88,12	88,07	88 —	87,95	88,08	88,07	87,92	87,95
Kr Sv.	121,30	121,25	121,45	121,48	121,40	121,25	121,45	121,48	121,22	121,30
Fol.	172,04	172,05	172,40	172,40	172,35	172 —	172,37	172,40	172 —	172,25
Fr. B.	12,46	12,462	12,4850	12,4860	12,465	12,47	12,4825	12,4860	12,46	12,48
Franco francese	126,60	126,13	126,43	126,43	126,30	126,18	126,43	126,43	126,17	126,20
Lst.	1499,40	1499,05	1502,50	1503,20	1502 —	1499,55	1503 —	1503,20	1499,50	1502,06
Dm. occ.	156,82	156,75	157 —	157,025	156,90	156,77	156,97	157,025	156,76	156,82
Scell. Austr.	24,25	24,24	24,31	24,3175	24,20	24,25	24,3125	24,3175	24,25	24,26
Escudo Port.	22,02	21,97	22,05	22,10	22,05	22,03	22,02	22,10	22,02	22,02
Peseta Sp.	8,96	8,95	8,99	8,98	9 —	8,96	8,975	8,98	8,96	8,96

Media dei titoli del 7 luglio 1969

Titolo	
Rendita 5 % 1935	103,55
Redimibile 3,50 % 1934	99,25
» 3,50 % (Ricostruzione)	84,10
» 5 % (Ricostruzione)	95,30
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,975
» 5 % (Città di Trieste)	93,525
» 5 % (Beni Esteri)	93,425
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	99,25
» » » » 1968-83	99,625
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,175
» » » 5,50 % 1976	100,10
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,175
» » » 5,50 % 1977	99,475
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 luglio 1969

Valuta	
1 Dollaro USA	628,50
1 Dollaro canadese	581,45
1 Franco svizzero	145,60
1 Corona danese	83,51
1 Corona norvegese	88,075
1 Corona svedese	121,465
1 Fiorino olandese	172,385
1 Franco belga	12,484
1 Franco francese	126,43
1 Lira sterlina	1503,10
1 Marco germanico	156,997
1 Scellino austriaco	24,315
1 Escudo Port.	22,06
1 Peseta Sp.	8,977

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso pubblico, per esami, a tre posti di geometra di 3ª classe - disegnatore di 3ª classe (categoria di concetto - ruolo tecnico).

NORME DI ESPLETAMENTO

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a tre posti di geometra di 3ª classe-disegnatore di 3ª classe (categoria di concetto - ruolo tecnico) presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale per aspiranti in possesso del diploma di abilitazione tecnica, sezione per geometri o per periti industriali - specializzazione termotecnici o elettrotecnici.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano in possesso dei requisiti sottoindicati:

A) diploma di abilitazione tecnica, sezione per geometri o per periti industriali - specializzazione termotecnici o elettrotecnici.

I suddetti titoli di studio devono essere stati conseguiti in Istituti ovvero in scuole statali, pareggiati o legalmente riconosciuti

Non sono ammessi titoli di studio diversi da quelli suindicati

B) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 35.

Tale limite di età è elevato:

a) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1945, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati o internati dal nemico, per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni ed estensioni, e per tutti coloro che abbiano titolo, per norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

b) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 44 anni:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

2) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con le elevazioni di cui alle lettere *b*) e *c*) ed al n. 2 della lettera *d*), purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età; le elevazioni indicate alle lettere *b*), *c*) ed al n. 1 della lettera *d*) si cumulano tra di loro, salvo sempre il citato limite massimo di 45 anni;

e) a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

2) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

f) a 55 anni, ritenendosi del pari assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, per norma di legge, siano stati estesi i benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore. Non sono ammessi al beneficio gli invalidi iscritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa; non sono inoltre ammessi al beneficio gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della tabella stessa;

2) per gli appartenenti alle altre categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 (invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove dei caduti in guerra o per servizio o per lavoro, ecc.);

3) per i profughi che siano disoccupati (legge 27 febbraio 1958, n 130 articoli 1 e 3 e successive modificazioni e integrazioni).

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944), purchè essi non superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità senza essere contemporaneamente reimpiegati come civili;

dei dipendenti di ruolo e non di ruolo in servizio presso l'Istituto alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Aver sempre tenuto buona condotta.

L'istituto si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso.

E) Godimento dei diritti politici.

F) Aver ottemperato agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

G) Idoneità fisica all'impiego.

Art. 3.

Presentazione delle domande - Termine e modalità

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere presentate o dovranno pervenire in piego raccomandato alla direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Servizio personale - Ufficio 2° - Sezione 1ª), viale dell'Agricoltura - 00100 Roma (EUR) entro e non oltre il quarantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo, immediatamente seguente.*

Delle domande presentate a mano direttamente al competente ufficio durante il normale orario di lavoro sarà rilasciata ricevuta

La data di arrivo delle domande fatte pervenire per posta è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'Istituto sulle domande stesse.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande perverranno — per qualsiasi motivo — alla Direzione generale dell'Istituto dopo il suddetto termine (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio dell'Istituto).

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche Amministrazioni, nella trasmissione delle domande e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà *per alcun motivo* ritenuto giustificato.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome (in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita.

Gli aspiranti che, avendo superato il 35° anno di età, chiedano l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lettera B) *dell'art.* 2, *dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto alla elevazione del limite massimo di età;*

c) (qualora siano già alle dipendenze dell'istituto) la data di assunzione, la qualifica e l'unità funzionale di appartenenza;

d) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune ove risultano iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) di essere in possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione dell'istituto o scuola che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

i) la residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

l) l'indirizzo (comprensivo del numero di codice di avviamento postale) presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso con l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

m) di essere disposti in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale; per i dipendenti dell'Istituto il visto potrà essere apposto dal Dirigente la rispettiva unità funzionale. Per gli aspiranti che prestino servizio militare è sufficiente il visto del Comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

La firma potrà essere altresì autenticata dal funzionario dell'Istituto delegato a ricevere la domanda stessa quando questa venga presentata personalmente dal candidato.

Art. 4.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice sarà nominata dal presidente dell'istituto.

Art. 5.

Prove d'esame

Gli esami consisteranno:

a) in due prove scritte che verteranno rispettivamente sui seguenti argomenti:

1) Progettazione di un impianto idrotermosanitario per un edificio civile, con disposizione di apparecchi e schema delle reti; breve relazione illustrativa con dimensionamento di massima, calcolazione di alcuni elementi e computo metrico dell'impianto progettato.

2) Progettazione di un impianto elettrico per un edificio civile, con disposizione di apparecchi e schema delle reti; breve relazione illustrativa con dimensionamento di massima, calcolazione di alcuni elementi e computo metrico dell'impianto progettato.

b) in quattro prove orali che verteranno sulle seguenti materie:

1) Idraulica; termotecnica; elettrotecnica; illuminotecnica, nella teoria e nelle applicazioni riguardanti gli edifici civili ed ospedalieri; modalità di esecuzione degli impianti e manutenzione degli stessi.

2) Tecnologia, relativamente ai materiali impiegati negli impianti.

3) Elementi di tecnica delle costruzioni nei fabbricati civili ed ospedalieri.

4) Condotta degli appalti, contabilità dei lavori secondo le norme vigenti per i pubblici appalti. Estimo civile ed industriale.

La commissione giudicatrice stabilirà preventivamente l'ordine di svolgimento delle prove scritte e la durata delle prove d'esame.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato in tempo utile ai candidati ammessi al concorso mediante lettera raccomandata e comunque mediante pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per essere ammessi alle prove d'esame i candidati dovranno presentare uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta d'identità; tessera postale; porto d'armi; passaporto; patente automobilistica; libretto ferroviario personale; fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 400, con la firma autenticata dal sindaco o da notaio.

Art. 6.

Votazioni minime

Saranno ammessi alle prove orali soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci nelle prove scritte e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove orali verrà data comunicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Saranno considerati idonei soltanto i candidati che nelle prove orali avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione verrà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede d'esame.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma dei punti riportati nelle prove scritte e nelle prove orali.

Art. 7.

Formazione della graduatoria

I candidati che avranno superato le prove orali dovranno presentare o far pervenire, nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata, i documenti — prescritti dal successivo art. 8 *— comprovanti il possesso dei titoli di preferenza o di precedenza nella nomina.*

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi — semprechè provvedano a presentare o a far pervenire la relativa documentazione entro il termine di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito del concorso secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascuno dei candidati.

Nei casi di parità di votazione saranno preferiti nell'ordine:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati e gli invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati e gli invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati e gli invalidi per servizio;

5) i mutilati e gli invalidi del lavoro;

6) gli orfani di guerra;

7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

8) gli orfani dei caduti per servizio;

9) gli orfani dei caduti sul lavoro;

10) i feriti in combattimento;

11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;

16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;

20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze dell'istituto;

22) i coniugati, con riguardo al numero dei figli;

23) i mutilati e gli invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Nella formazione delle graduatorie dei vincitori e degli idonei sara tenuto conto delle riserve di posti previste dalle disposizioni di legge vigenti in favore di particolari categorie di cittadini (mutilati ed invalidi di guerra, per fatto di guerra o per servizio; invalidi del lavoro; invalidi civili; orfani e vedove di caduti in guerra, per servizio e per lavoro; sordomuti; ex-combattenti e categorie equiparate; profughi; capi di famiglia numerosa).

Art. 8.

Titoli di precedenza e preferenza - Documentazione

I concorrenti, sotto pena di decadenza dai benefici relativi, dovranno produrre nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 7 e successivo art. 9 i seguenti documenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilati o invalidi di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilati o invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa, la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale gli aspiranti hanno contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

4) mutilati ed invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

5) orfani di guerra o di caduti per fatto di guerra: certificato di iscrizione nell'elenco generale tenuto a cura dei Comitati provinciali dell'Opera nazionale orfani di guerra a mente dell'art. 8 della legge 13 marzo 1958, n. 365;;

6) orfani di caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio; attestante tale circostanza, ovvero certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

7) orfani di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

8) feriti in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

9) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

10) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del comune di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi; computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

11) figli di mutilati e di invalidi di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del genitore invalido, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, modificata con legge 5 marzo 1963, n. 367, comprovante l'iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore invalido, nonchè un documento da cui risulti lo stato di filiazione.

In luogo dei predetti documenti i candidati potranno presentare un certificato in carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il genitore fruisce di pensione di guerra, con l'indicazione della relativa categoria, nonchè lo stato di filiazione;

12) figli di mutilati e di invalidi per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, ovvero un certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il genitore fruisce di pensione per causa di servizio, nonchè lo stato di filiazione, ovvero mod. A. V. 19-*bis*, rilasciato dalla direzione provinciale dell'O.N.I.G.;

13) figli di mutilati e di invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, da cui risulti l'iscrizione del genitore negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

In luogo di tale documento potranno essere prodotti una dichiarazione della stessa associazione attestante che il genitore è mutilato o invalido del lavoro ovvero certificato rilasciato dal competente istituto assicuratore. Da tali documenti dovrà risultare la misura della riduzione della capacità lavorativa.

Ai documenti di cui sopra il candidato dovrà allegare certificazione attestante lo stato di filiazione;

14) vedove di guerra: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

15) vedove di caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il coniuge deceduto per causa di servizio, attestante tale qualità;

16) madri e sorelle vedove o nubili di caduti in guerra o per fatto di guerra o per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante tale qualità;

17) vedove non rimaritate di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851:,

18) madri e sorelle vedove o nubili di caduti sul lavoro: certificazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro ovvero dal competente istituto assicuratore comprovante che il congiunto è deceduto a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, nonchè idonea certificazione attestante il rapporto di parentela e lo stato civile dell'interessata;

19) ex combattenti od assimilati:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari, svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti e sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/0d 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/0m del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

20) reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 146, n. 27;

21) profughi: i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare tale loro qualifica mediante un'attestazione rilasciata, in carta bollata, dal prefetto della provincia in cui risiedono, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche valide le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche produrre il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'africa orientale.

I rimpatriati dall'Egitto e dalla Tunisia che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1, primo comma, della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, nonchè i rimpatriati dall'Algeria e da altri

paesi del continente africano di cui all'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, dovranno produrre un attestato rilasciato, in carta da bollo, dalle autorità consolari, comprovante tale loro condizione.

I rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno comprovare tale loro condizione mediante apposita attestazione rilasciata, in carta da bollo, dal Ministero degli affari esteri;

22) coniugati o vedovi con o senza prole: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

23) mutilati o invalidi civili: dichiarazione rilasciata a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

In luogo dei documenti specificati nei punti 11, 12 e 13 i candidati potranno produrre un certificato attestante l'iscrizione del genitore mutilato o invalido (allegando idonea documentazione da cui risulti lo stato di filiazione) negli appositi elenchi istituiti ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, presso gli Uffici provinciali del lavoro.

Ai fini del beneficio della precedenza nella nomina (riserva del posto) gli appartenenti alle categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968. n. 482 (invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, sordomuti, profughi) che siano disoccupati: dovranno produrre il certificato di iscrizione negli appositi elenchi istituiti per ciascuna delle suddette categorie ai sensi dell'art. 19 della legge medesima presso gli uffici provinciali del lavoro.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 9.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori e visita medica

La graduatoria di merito e le graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso saranno sottoposte all'approvazione del comitato esecutivo dell'istituto.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, i candidati risultati vincitori dovranno presentare o far pervenire nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) diploma originale del titolo di studio.

In luogo di detto diploma è data facoltà di produrre, ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, copia autentica in regola con le vigenti disposizioni fiscali, fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è stato depositato l'originale, nonchè da notaio, cancelliere o segretario comunale. L'autenticazione può essere fatta anche a cura dell'Ufficio al quale deve essere prodotto il documento.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali debbono essere legalizzate dal provveditore agli studi, ai sensi dell'art. 16 della richiamata legge 4 gennaio 1968, n. 15;

b) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata.

Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato di nascita.

I concorrenti i quali, avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lettera *B*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti nelle forme previste dall'art. 8, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina a termine del precedente art. 7.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno residenza; il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o di autorità e non siano *stati contemporaneamente reimpiegati come civili*, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400, dell'Autorità militare;

c) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

d) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici. Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause, che a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

f) copia aggiornata, provvista di bollo, dello stato di servizio, per gli ufficiali, o del foglio matricolare, per i sottufficiali e militari di truppa (compresi tra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai Consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare). I documenti di cui sopra non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Qualora gli aspiranti, per un qualsiasi motivo, non siano stati arruolati dal consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco e vidimato dal commissario di leva; qualora gli aspiranti appartengano a classi non ancora chiamate a visita militare dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, in carta bollata, rilasciato dal Sindaco.

Gli aspiranti arruolati nella leva di mare, che ancora non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre certificato di esito di leva rilasciato dalla competente capitaneria di porto;

b) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo.

All'accertamento del requisito della buona condotta provvederà d'ufficio l'amministrazione, ai sensi delle disposizioni vigenti.

I documenti di cui alla lettere c), d) *ed* e) *dovranno essere di data non anteriore a 3 mesi da quella della comunicazione di richiesta dei documenti stessi.*

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti che, alla data della comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'I.N.P.S., sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della idoneità fisica all'impiego, i candidati risultati vincitori saranno sottoposti a visita medica da un sanitario di fiducia dell'istituto.

Per i vincitori in servizio presso l'istituto la direzione generale ha facoltà di non procedere all'accertamento di cui sopra.

Art. 10.

Nomina ed assunzione in servizio

Il comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina dei vincitori.

I candidati che pur avendo conseguito l'idoneità, non risultino compresi tra i vincitori, non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente vacanti nel ruolo nè quelli che si renderanno successivamente disponibili.

Contro le deliberazioni del comitato esecutivo, concernenti l'approvazione delle graduatorie del concorso e la nomina dei candidati vincitori o di eventuali idonei, da pubblicarsi nel « Bollettino ufficiale del personale » dell'istituto, non è ammesso ricorso ad altri organi dell'istituto stesso.

I vincitori del concorso dovranno prestare servizio di prova per la durata di sei mesi, salvo quanto è previsto dalle vigenti norme del regolamento per il personale dell'istituto nei confronti dei dipendenti dell'Istituto stesso.

Il rapporto d'impiego con l'istituto è regolato con contratto individuale della durata di cinque anni che sarà stipulato dopo che sia stato superato lodevolmente, a giudizio insindacabile del comitato esecutivo, il periodo di prova.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano servizio nella residenza assegnata saranno dichiarati rinunciatari al posto.

Ai candidati nominati sarà assegnata la retribuzione spettante al personale con la qualifica iniziale del ruolo tecnico della categoria di concetto e cioè lo stipendio mensile lordo di L. 99.750 per tredici mensilità (comprensivo dell'assegno provvisorio pari al 5% dello stipendio e ad esso equiparato ad ogni effetto), l'indennità integrativa speciale mensile, attualmente di L. 12.400, l'acconto mensile di L. 3.000 lorde di cui alla deliberazione del consiglio di amministrazione dell'I.N.P.S. n. 75 del 1° agosto 1968, nonchè le eventuali quote di aggiunta di famiglia, nella stessa misura di quelle previste per il personale statale. Inoltre, sarà corrisposta una gratificazione annuale nella misura massima di due mensilità della retribuzione presa a base per il computo della tredicesima mensilità dell'anno cui la gratificazione si riferisce, in relazione al servizio prestato nell'anno medesimo ed alle note di qualifica riportate.

Roma, addì 4 giugno 1969

Il Presidente: Fanelli

Allegato

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio personale - Ufficio 2° - Sezione 1ª
00100 Roma, viale dell'Agricoltura (EUR)

. l . . sottoscritt. . (cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta) (1) nat. . . a . . (2) domanda di essere ammess. . . a partecipare al concorso per esami a 3 posti di geometra di 3ª classe-disegnatore di 3ª classe (categoria di concetto-ruolo tecnico), di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. del . ., per aspiranti in possesso del diploma di abilitazione tecnica, sezione per geometri ovvero per periti industriali-specializzazione termotecnici o elettrotecnici.

A tal fine . . l. . sottoscritt. . . dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritt. . . nelle liste elettorali del comune di (3) . .,

c) di non aver riportato condanne penali (4);

d) di essere in possesso del diploma di abilitazione tecnica - sezione per conseguito il . . (indicare giorno, mese ed anno) presso . . . . . (indirizzo dell'istituto scolastico);

e) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione: . .,

f) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età perchè: (5) . . . .,

g) di essere residente nel comune di . . (Provincia di .) (6);

In caso di nomina, . . l . . sottoscritt. . . si impegna a raggiungere qualsiasi residenza.

. l . . sottoscritt. . . chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (7) impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:

Indirizzo . . (comprensivo del numero di codice di avviamento postale).

Luogo e data . . . . .

Firma . . . .
da autenticarsi (8)

---

(1) Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(2) Se dipendente dell'I.N.P.S. indicare la data di assunzione, la qualifica e l'unità funzionale di appartenenza.

(3) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono guidiziale o riabilitazione) ovvero i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'art. 2 del bando.

(6) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno indicare anche la precedente residenza.

(7) I dipendenti dell'istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

La firma dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale: per i dipendenti dell'istituto la firma potrà essere vistata dal Dirigente l'unità funzionale di appartenenza. Per gli aspiranti in servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

La firma potrà essere altresì autenticata dal funzionario dell'istituto delegato a ricevere la domanda quando questa venga presentata personalmente dal candidato.

(6036)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati dei concorsi per soli titoli alle cattedre di « Lavorazione artistica del legno con la direzione dei laboratori annessi e l'insegnamento del relativo disegno professionale », negli istituti statali d'arte di Ancona, Oristano, Vasto e nella scuola statale d'arte di Poggiardo.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 22 del 29 maggio 1969, parte II, è stato pubblicato l'avviso relativo ai risultati dei seguenti concorsi:

« Lavorazione artistica del legno, con la direzione dei laboratori annessi e l'insegnamento del relativo disegno professionale » negli istituti statali d'arte di Ancona, Oristano, Vasto e nella scuola statale d'arte di Poggiardo, indetti con decreto ministeriale 10 giugno 1963.

(6083)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati dei concorsi per soli titoli alle cattedre di « Plastica » negli istituti statali d'arte di Ancona, Arezzo, Deruta, Oristano, Vasto e nella scuola statale d'arte di Parabita.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, n. 15-16 del 10-17 aprile 1969, parte II, è stato pubblicato l'avviso relativo ai risultati dei seguenti concorsi:

« *Plastica* » negli istituti statali d'arte di Ancona, Arezzo, Deruta, Oristano, Vasto e nella scuola statale d'arte di Parabita.

(6084)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a venti posti di consigliere di 3ª classe in prova.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici (dicembre 1968, n. 12) è stato pubblicato il decreto ministeriale 14 settembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1968, reg. 19, foglio 251, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso per esami a venti posti di consigliere di 3ª classe in prova della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, indetto con il decreto ministeriale 21 luglio 1966, n. 12019.

(6085)

ANTONIO SESSA, *direttore* — Achille De Rogatis, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.